

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TITOLO I	3
NORME GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA	4
ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO – RINVIO	4
TITOLO II	4
RIFIUTI URBANI	4
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	4
ART. 5 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	4
ART. 6 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA	5
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ENTRO I QUALI È ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI	5
ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA	5
TITOLO III	5
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	5
Tale titolo è stato abrogato con delibera di C.C. n.151 del 29.12.94	6
TITOLO IV	6
SMALTIMENTO RIFIUTI	6
ART. 20 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 21 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	7
ART. 22 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO	7
ART. 23 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE . OBBLIGO DELLA PRESELEZIONE	8
ART. 24 - DIVIETI ED OBBLIGHI	8
ART. 25 - SCARICO OD ABBANDONO DI RIFIUTI	9
ART. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	9
ART. 27 - MISURE DI PREVENZIONE.	9
ART. 28 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO	9
ART. 29 - CESTINI PORTA RIFIUTI	10
ART. 30 - SMALTIMENTO DISTINTO	10
ART. 31 - RIFIUTI INERTI	10
ART. 32 - RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI	10
ART. 33 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	11
ART. 34 - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI	11
TITOLO V	12
PRESELEZIONE DEI RIFIUTI	12
ART. 35 - SERVIZIO DI PRESELEZIONE	12
ART. 36 - OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO	12
ART. 37 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E RIUTILIZZO DELLE MATERIE SECONDE	12
TITOLO VI	13
CONTENZIOSO – SANZIONI	13
ART. 38 - CONTENZIOSO	13
ART. 39 - SANZIONI	13
TITOLO VII	13
NORME TRANSITORIE E FINALI	13
ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	13
ART. 41 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	13
ART. 42 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI	13

ART. 43 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI _____	14
ALLEGATO “A” _____	14
I RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI _____	14



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi dei rifiuti solidi urbani prevista:

- a) dall'art.8 secondo comma del D.P.R 10 settembre 1982, n.915 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15/12/82;
- b) dall'art.270 terzo comma del T.U. per la Finanza locale approvato con R.D. 17 settembre 1931, n.1175, come sostituito con l'art.21 del D.P.R. n.915/1982, meglio richiamato al precedente punto a).

2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza, i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

3. Devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 2 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

1. Tutti i servizi dei rifiuti urbani vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli art. 3 e 8 del D.P.R. n.915/1982 che li espleta con diritto di privativa ai sensi del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n.2578.

ART. 3 - TUTELA IGIENICO-SANITARIA DEL SERVIZIO – RINVIO

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art.4 (art.8, secondo comma, lettera a, del D.P.R. n. 915/1982), saranno oggetto di apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento saranno stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

TITOLO II

RIFIUTI URBANI

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati nella planimetria allegati sub.lett. a) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, i parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:

- a) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- b) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; di cui ai numeri 1 e 2 del 3° comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982.

3. Con motivata deliberazione della Giunta Municipale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione la Giunta Municipale dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.

4. Ove, invece, dalla modificazione al perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate con deliberazione consiliare.

ART. 5 - MODALITÀ DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

1. La raccolta dei rifiuti urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:

- a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n.1;

b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art. 4, 2° comma, n.2.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al 2° comma, nonché i relativi orari.

ART. 6 - DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETÀ PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accertare, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve avere luogo senza accedere nelle proprietà private.

2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI ENTRO I QUALI È ISTITUITO IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI

1. Costituendo, per il combinato disposto degli articoli 1, primo comma e 2°, 3° comma, n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurare lo spazzamento in tutto il suo territorio.

2. I parametri entro i quali è istituito il servizio, così come la disciplina delle variazioni, sono quelli di cui al precedente art.4.

ART. 8 - RECUPERO DI MATERIALI DA DESTINARE AL RICICLO O ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:

- a) l'incoraggiamento di iniziative da parte di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
- b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dei rifiuti.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Tale titolo è stato abrogato con delibera di C.C. n.151 del 29.12.94

TITOLO IV

SMALTIMENTO RIFIUTI

ART. 20 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del presente regolamento i rifiuti sono classificati in urbani e speciali assimilabili agli urbani.

3. I rifiuti URBANI si distinguono in :

a-1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine ecc.). Tali rifiuti interni si suddividono a loro volta in :

a-1.1) rifiuti interni non ingombranti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari (quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici ecc.);

a-1.2) rifiuti interni non ingombranti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici e prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" (legge 29.5.1974 n. 256 – D.P.R. 24.11.1981 n. 927).

a-2) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).

a-3) rifiuti esterni cioè rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime, lacuali o sulle rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.

b) Si considerano rifiuti SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI :

b-1) i residui derivanti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi, prodotti in qualità e quantità compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto effettuato dal Comune per i rifiuti solidi urbani ordinari, e che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nella Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 915 pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13.8.1984 ed in altre disposizioni normative successive, nonché di quantità tale, considerata la superficie tassabile e l'entità della tariffa, da non causare un costo di smaltimento superiore al ricavo derivante dalla applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Tali residui possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani per l'intero ciclo di smaltimento, come definito dall'articolo 3

Si indica in 20 Kg/mq per anno il limite massimo suddetto, sempre che il conferimento venga diluito nelle giornate lavorative comprese nell'anno.

Per i rifiuti aventi i requisiti predetti ma che la loro particolare tipologia (es. trucioli di legno) creano disagi al servizio, non potranno essere conferiti direttamente al servizio di raccolta.

b-2) I residui di cui sopra, prodotti in qualità e quantità non compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e di trasporto effettuato dal Comune per i rifiuti solidi urbani ordinari, ma che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nella Deliberazione 27 luglio 1984 citata ed in altre disposizioni normative successive, e non creino

problemi all'impianto di smaltimento (es. pneumatici). Tali residui possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani soltanto ai fini dello smaltimento finale.

Il conferimento di tali rifiuti al gestore pubblico è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. A tale scopo i produttori dei rifiuti devono presentare domanda in carta legale al Sindaco. La domanda dovrà contenere:

- le generalità complete del richiedente;
- la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti ;
- la quantificazione dei rifiuti (in quintali, giornaliera mensile) e loro tipologia;
- la periodicità di consegna prevista e proposta ;
- ogni altra notizia ritenuta utile.

2. Il Comune accerta la possibilità di recepire i rifiuti di cui si chiede lo smaltimento, stabilendo le modalità, i tempi ed il costo del servizio.

3. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdetta entro tre mesi dalla scadenza.

4. La convenzione decade per il mancato rispetto del presente regolamento e delle norme previste dalla convenzione stessa.

5. Il comune si riserva di poter sospendere la validità della convenzione, per motivi di servizio, per ragioni di igiene o, comunque, per altre necessità di pubblico interesse.

6. I costi di servizio da addebitare agli utenti e le relative tariffe da applicare sono stabili con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 21 - DEFINIZIONE E NATURA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. Per "smaltimento" si intende il complesso delle attività sotto definite:

- 1) Conferimento : le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore .
- 2) Raccolta . le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
 - 1) Spazzamento : le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi e dei fossi.
 - 2) Stoccaggio provvisorio : ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di rimozione e smaltimento.
 - 3) Cernita : le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione o del recupero degli stessi.
 - 4) Trasporto : le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo del trattamento.
 - 5) Trattamento intermedio : le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.
 - 6) Trattamento finale : l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo dei rifiuti in appositi impianti, interrimento controllato o altro idoneo conferimento finale del rifiuto.

ART. 22 - PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali :

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

- b) b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria , dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) deve essere perseguita la diminuzione della produzione dei rifiuti, favorendo e promuovendo i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia.

ART. 23 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE . OBBLIGO DELLA PRESELEZIONE

1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani come specificati dall'articolo 2 punto a) ;
- i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento come definito dall'articolo 2, punto b-1);
- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti e della depurazione di acque di scarico esclusivamente di carattere urbano.

2. La diminuzione della produzione dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani è componente obbligatoria delle attività di smaltimento attribuite al Comune.

ART. 24 - DIVIETI ED OBBLIGHI

1. E' assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare abusivamente, anche temporaneamente, sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.

2. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. E' vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smaltimento.

3. E' vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune ed autorizzati dall'Amministrazione Provinciale.

4. E' vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente proposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

5. E' vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano stati specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire, con apposita Ordinanza Sindacale, deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.

6. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria Ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombrò dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

7. L'utenza dei servizi di smaltimento è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.

ART. 25 - SCARICO OD ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 9 del D.P.R. 915/82 e dall'articolo 24 del presente regolamento, sono in ogni caso vietati, in qualsiasi area, l'abbandono e lo scarico, anche se con modalità e tempi tali da non costituire formazione di discarica, di rifiuti che possano creare inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque, un pericolo.

2. Il Sindaco, ove necessario, ordina la rimozione dei rifiuti.

3. I proprietari di terreni oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia, possono essere chiamati a rispondere in sostituzione dei diretti responsabili qualora questi rimangono ignoti.

ART. 26 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la regione ed il Ministero della Sanità e la Provincia.

2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica

ART. 27 - MISURE DI PREVENZIONE.

1. Ai sensi dell'art'7 della legge regionale n.60 del 19 agosto 1988 il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti. Tali disposizioni devono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi accertati e dipendenti:

- dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;
- dalla provata impossibilità di innoquizzazione, con gli impianti di smaltimento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;
- da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti

2. Tali disposizioni possono prevedere termini, anche gradualmente, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.

ART. 28 - RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'art.4 del presente regolamento.

2. Il servizio non viene effettuato nelle aree in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

3. Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, effettuato entro il territorio comunale, è a carico degli Enti competenti.

4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vanno spazzati e raccolti a cura del pubblico servizio, purchè le manifestazioni risultino debitamente autorizzate.

ART. 29 - CESTINI PORTA RIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Amministrazione Comunale, appositi cestini. Il servizio di nettezza urbana provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia degli stessi.

2. L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (es. carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare i rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.

ART. 30 - SMALTIMENTO DISTINTO

1. I produttori di rifiuti speciali e tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed urbani assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, come prescritto dall'art.3, comma terzo, del D.P.R. n.915/82.

ART. 31 - RIFIUTI INERTI

1. Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
- gli sfridi di materiali da costruzione;
- i materiali ceramici cotti;
- i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
- le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.

2. Tali rifiuti devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune (discarica di seconda categoria tipo A, punto 4.2.3.1 deliberazione del Comitato Interministeriale citata), a norma della L.R. n. 65 e della deliberazione R.T. n. 14.390 del 17.12.1984.

3. L'Amministrazione Comunale fisserà nel provvedimento di autorizzazione le modalità di gestione che dovranno essere applicate.

4. I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente smaltiti tramite riutilizzo e/o riempimento e coperture. I soggetti che hanno necessità di suddetti rifiuti ne danno comunicazione all'ufficio comunale competente indicando il luogo e lo scopo di reimpiego e la quantità dei rifiuti richiesti. Il reimpiego è ammesso nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'ufficio competente.

5. Per la consultazione da parte dei cittadini che abbiano necessità di smaltire questo tipo di rifiuti speciali, sarà predisposto elenco dei punti di scarico autorizzati.

6. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.

ART. 32 - RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI

1. Il presente regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 21.10.1975 n. 803 "Regolamento di Polizia Mortuaria", ed ad altre leggi o regolamenti vigenti in materia.

2. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, lunini esausti, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani interni.

ART. 33 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Per i rifiuti costituiti da parti di macchine ed impianti obsoleti, carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, che per volontà dei proprietari o disposizioni di legge siano destinati alla demolizione, lo smaltimento è regolamentato secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del D.P.R. 915/82, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.84 citata e dalla L.R. n. 65 del 1.11.84.

2. Tali rifiuti devono essere conferiti dal proprietario degli stessi agli appositi centri di raccolta, al fine della demolizione, rottamazione od eventuale recupero di parti e materiali.

3. Il Comune ha facoltà di istituire e gestire un centro comunale di raccolta per i rifiuti di cui trattasi.

4. Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal quarto comma del citato articolo 15 del D.P.R. n. 915/82, per l'installazione e la gestione di centri di raccolta per la demolizione, rottamazione o recupero di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. La domanda dovrà contenere:

- generalità complete del richiedente;
- denominazione e ragione sociale della Ditta rappresentata dal richiedente;
- la superficie che il richiedente intende utilizzare per la realizzazione del centro di raccolta;
- planimetri generale in scala 1/2000 con indicazione della ubicazione della superficie utilizzata nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta in scala non inferiore a 1/500;
- attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;
- quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;
- tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque ai 180 giorni dalla data di conferimento;
- caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro.

5. La licenza viene rilasciata dal Sindaco dietro istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.

6. Resta salvo l'obbligo per i gestori dei centri di cui trattasi, di ottenere l'autorizzazione provinciale prevista dalla normativa vigente.

ART. 34 - RESIDUI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E DALLA DEPURAZIONE DEGLI AFFLUENTI

1. Compete al Comune lo smaltimento dei residui prodotti dalle attività di trattamento di rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque di scarico, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia.

TITOLO V

PRESELEZIONE DEI RIFIUTI

ART. 35 - SERVIZIO DI PRESELEZIONE

1. Compete obbligatoriamente al Comune, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 60 del 19 agosto 1988, la diminuzione della produzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani tramite preselezione.

2. L'attività di preselezione concerne tutti i materiali presenti nei rifiuti sopraddetti per i quali sia possibile organizzare una raccolta differenziata ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali, diretti ed indiretti.

3. La preselezione è obbligatoria anche per quei rifiuti la cui raccolta differenziata consenta uno smaltimento in condizioni di maggiore economicità o di minore impatto ambientale.

4. Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende municipalizzate o consorziali, o mediante concessione a ditte od enti specializzati ed autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti preselezionati.

5. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono portati in detrazione dei costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.

ART. 36 - OBBLIGO DEL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO

1. L'Amministrazione Comunale istituisce, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, servizi di raccolta differenziata per taluni rifiuti.

2. I produttori di tali rifiuti sono tenuti al conferimento degli stessi presso gli appositi punti di raccolta e contenitori, secondo le modalità prescritte dalla Pubblica Amministrazione.

3. I rifiuti devono essere conferiti quanto più possibile epurati di sostanze o materiali non destinati alla raccolta differenziata.

4. E' fatto divieto assoluto di gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.

5. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI E RIUTILIZZO DELLE MATERIE SECONDE

1. L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti.

2. Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione Comunale è vietato l'utilizzo dei contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari.

3. Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie.

TITOLO VI

CONTENZIOSO – SANZIONI

ART. 38 - CONTENZIOSO

1. Avverso gli atti di accertamento della tassa è ammesso ricorso, a norma dell'art.20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, all'Intendenza di Finanza della Provincia.

2. Contro le risultanze dei ruoli è ammesso ricorso, a norma dell'art.288 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, al Prefetto.

ART. 39 - SANZIONI

1. Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di norme specifiche e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 296 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni ed aggiunte, da £. 5.000 a £. 250.000, con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Soprattassa

Per i casi di mancata o infedele denuncia trova applicazione l'art.292 del T.U.F.L. approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione all'alb pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U. L.C.P. approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni e aggiunte, munito degli estremi del provvedimento del Co.Re.Co.

ART. 41 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Una copia del presente regolamento a cura degli uffici comunali che comunque hanno cura del servizio, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione

ART. 42 - ABROGAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 43 - RINVIO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale per la disciplina tecnico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
- c) il regolamento comunale di igiene;
- d) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

ALLEGATO "A"

I RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;

Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

Paglia e prodotti di paglia;

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segature;

Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

Feltri e tessuti non tessuti;

Pelle e simil-pelle;

Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del 3° comma dell'art.2 del D.P.R. n. 915/1982;

Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia , espansi plastici e minerali, e simili;

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

Nastri abrasivi;

Cavi materiale elettrico in genere;

Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce ,baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

Accessori per l'informatica.

Approvato con Del. C.C. n. 279 del 21.7.1983

Modificato con Del. C.C. n. 565 del 18.7.1989

Allegato A approvato con Del. C.C. n. 50 del 22.5.1998

NOTA. Le modifiche sono evidenziate in grassetto

[| INDICE |](#)